

ACCORDO REGOLAMENTO SUL SOSTEGNO AL REDDITO EX ART. 19 LEGGE 2/2009
CONFCOMMERCIO – CONFESERCENTI –
FILCAMS CGIL – FISASCAT CISL – UILTUCS UIL

Il giorno 15/04/2011 presso la sede dell'Ente Bilaterale Provinciale del Terziario di Palermo, sita a Palermo in via Emerico Amari, 11

tra

- l'Unione Generale dei Commercianti della Provincia di Palermo, rappresentata dal Presidente, Roberto Helg

- la Confesercenti Provinciale di Palermo, rappresentata dal Presidente Giovanni Felice,

e

- la Filcams Cgil di Palermo, rappresentata dal Segretario Generale Adele Cinà,

- la Fisascat Cisl di Palermo, rappresentata dal Segretario Generale Domenica Calabrò,

- la Uiltucs Uil di Palermo, rappresentata dal Segretario Generale Pietro La Torre,

visti

- i vigenti CCNL, e gli accordi integrativi sottoscritti su base regionale o territoriale sottoscritti dalle parti in epigrafe indicate, per i dipendenti delle aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi;

- l'art. 10 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003;

- l'art. 19 della legge 28 gennaio 2009 n. 2 e s.m.i.;

- il decreto interministeriale del 19 maggio 2009 – documento n. 46441;

in attuazione dell'accordo provinciale del 31/07/2008 - 01/09/2008

premesse che

- la recente crisi economica ha avuto pesanti ricadute anche sul territorio provinciale;
- le richieste e, comunque l'esigenza di accesso agli ammortizzatori sociali sono incrementate, anche nel settore del Terziario, della distribuzione e dei servizi;
- l'attuale sistema degli ammortizzatori sociali ordinari non tutela adeguatamente i lavoratori e le imprese con strutture medie e piccole;
- nel rispetto delle relazioni sindacali intrattenute dalle parti sociali e richiamate nei precedenti accordi integrativi, le sigle firmatarie del presente accordo intendono utilizzare gli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva di settore, al fine di superare transitorie fasi di crisi settoriale, attraverso il rilancio dell'azione della bilateralità;
- l'art. 19 della legge 28 gennaio 2009 n. 2 ha introdotto misure di sostegno al reddito per i lavoratori, anche assunti con la qualifica di apprendisti, che siano stati sospesi per crisi aziendali o occupazionali, subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva per una durata massima di novanta giornate annue di indennità, dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale;
- il Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale Provinciale del Terziario di Palermo, di seguito Ebpt, ha costituito un fondo di sostegno al reddito;
- il suddetto fondo può essere rifinanziato, in funzione dei maggiori introiti dell'Ebpt o a seguito di interventi da parte di Istituzioni pubbliche o private;

- a tal fine l'Ebpt ha avviato un'interlocuzione con le Istituzioni, affinché possano essere stanziati contributi per integrare il fondo di sostegno al reddito;
- le parti intendono rilanciare ed attuare forme di tutela della legalità e che pertanto decidono di garantire l'accesso allo strumento del sostegno al reddito soltanto alle aziende che rispettino le norme di legge, le previsioni contrattuali ed i requisiti di moralità di cui all'art. 5, comma 1 lett. d) del d.lgs. 276/03;
- l'assemblea dei soci Ebpt tenutasi in data odierna ha approvato il seguente regolamento

Si stipula

il presente accordo con il quale si definisce il regolamento per l'erogazione della misura di sostegno al reddito, previsto dall'art. 19 della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina in maniera unitaria le modalità di sostegno al reddito su tutto il territorio provinciale di Palermo.

Art. 2

Periodo di validità

1. L'Ente Bilaterale offre la propria copertura, rispetto ai periodi di sospensione, sino al 31 dicembre 2011, fatte salve successive proroghe legislative.

Verranno pertanto accolte le domande:

- presentate entro i termini sopra definiti;
- che rispondano ai requisiti di cui al successivo art. 3;
- entro i limiti delle risorse economiche stanziare nel Fondo di sostegno al reddito costituito dall'Ente, pari a €.....,00 (.....,00) per l'anno 2011. Il predetto Fondo consentirà all'Ente di destinare tali risorse alla corresponsione alle aziende che ne abbiano fatto richiesta e abbiano esaurito l'iter prescritto, a favore dei lavoratori. L'intervento di sostegno al reddito sarà pari ad un importo giornaliero per ogni singolo lavoratore interessato per l'importo massimo mensile dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per le sospensioni dal lavoro per crisi aziendali effettuate sino al 31 dicembre 2011.

2. all'uopo verrà aperto un conto corrente bancario dedicato al deposito e alla gestione delle risorse del Fondo di cui al comma precedente. Il Presidente dell'Ebpt disporrà delle risorse dello stesso, esclusivamente a seguito di delibera della Commissione.

Una volta esaurite le risorse messe a disposizione e il periodo massimo indennizzabile, le aziende potranno accedere direttamente alla cassa integrazione.

Art. 3

Requisiti

1. L'accesso alle integrazioni di sostegno al reddito, nei casi di sospensione, è riservato a:

- a) lavoratori dipendenti da aziende iscritte e regolarmente contribuenti all'Ebpt;
- b) da almeno ventiquattro mesi dalla data della richiesta di intervento o da almeno 6 mesi se di costituzione successiva (attestazione dal modello DM 68 presentato in copia, ovvero dal certificato di attribuzione della matricola previdenziale);
- c) lavoratori dipendenti a tempo determinato o a tempo indeterminato con un'anzianità di servizio non inferiore a 90 giorni presso la stessa azienda richiedente e versanti all'ente, in possesso dei requisiti per l'accesso all'indennità di disoccupazione ordinaria e ridotta fatti salvi i requisiti aziendali di cui al punto a);

d) lavoratori dipendenti dell'azienda che siano in regola con l'integrale rispetto del CCNL Terziario e degli accordi integrativi stipulati su base regionale, territoriale ed aziendale ivi comprese le parti obbligatorie, con particolare riferimento alle norme inerenti l'iscrizione all'Ente Bilaterale;

2. Possono altresì beneficiare del trattamento di sostegno al reddito i lavoratori dipendenti e le aziende non iscritte all'Ebpt, che possano comprovare lo stato di crisi previo pagamento di un contributo di ingresso pari ad almeno ventiquattro mensilità di iscrizione. Per aziende di nuova costituzione il contributo di ingresso per accedere ai benefici del presente accordo sarà pari a 12 mensilità;

3. Come indicato dalla legge e dalla Convenzione siglata con l'INPS regionale, le aziende in possesso dei requisiti e nel periodo sopra indicato, devono utilizzare ed esaurire lo strumento della sospensione del lavoro a seguito di crisi. La legge 2/2009 all'art.19 comma 1bis, infatti, dispone che *“l'eventuale ricorso all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle lettere a) b) e c) del comma 1, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente”*.

Art. 4

Deliberazione della misure

1. È istituita la “Commissione tecnica sostegno al reddito presso l'Ebpt”.

2. La Commissione tecnica di cui al comma precedente è presieduta dal Presidente dell'Ebpt o in sua assenza dal Vice Presidente dell'Ebpt. La commissione, per la cui costituzione ciascun socio indicherà alla firma del presente un membro effettivo e un membro supplente, delibererà ciascuna misura di intervento con ratifica al primo consiglio direttivo utile, nel rispetto del presente regolamento. All'inizio di ogni seduta la Commissione designerà un segretario verbalizzante, scelto alternativamente tra i dipendenti dell'Ebpt, abilitati all'accesso sulla piattaforma informatica INPS.

3. Le aziende sono tenute preliminarmente a comunicare alla Commissione di cui al comma precedente il proprio stato di crisi attraverso adeguata documentazione dalla quale potranno evincersi tutti i dati relativi allo stato aziendale e pertanto la necessità di utilizzare gli strumenti di sostegno (procedura di “consultazione sindacale”: vedi fac-simile allegato).

4. La Commissione convocherà le aziende richiedenti ed i lavoratori interessati per l'analisi della situazione al fine di valutare le soluzioni più opportune.

5. Qualora l'unica soluzione trovata sia la sospensione del lavoro, la Commissione stipulerà apposito verbale di accordo.

6. Nell'accordo di cui al comma precedente saranno specificati la tipologia degli interventi necessari, i motivi, i nominativi dei lavoratori interessati e l'eventuale durata di corresponsione degli interventi previsti in costanza di rapporto.

7. Per la presentazione delle domande di prestazione di cui all'articolo 19 comma 1 della legge 2/2009, le aziende, invieranno per via telematica all'Inps le richieste, attraverso apposita procedura informatica accessibile dal portale www.inps.it - sezione aziende e consulenti – invio elenco lavoratori sospesi. Le credenziali di accesso sono le medesime già in uso per la trasmissione all'Istituto delle dichiarazioni DM ed EMens (ora UNIEMENS).

8. Le aziende invieranno in tal modo la dichiarazione di sospensione (cd. Modello SOSP 1) fermo restando l'accesso a tutti gli strumenti previsti della legge anche per i periodi successivi.

Le aziende avranno cura di conservare presso di sé, per ogni esigenza di controllo, le copie dei prescritti verbali di accordo sindacale, la ricevuta di presentazione della domanda o altra documentazione considerate equipollente secondo i patti intervenuti tra le parti sociali e i modelli all'uopo predisposti dall'Inps.

9. Per eventuali richieste di detrazione fiscale per carichi familiari, i dipendenti dovranno invece recarsi comunque allo sportello INPS della Sede di competenza, presentando il modello MV10

(reperibile anche sul sito internet dell'Istituto) con indicazione dei dati anagrafici dei familiari a carico, come previsto dalla legge, entro 20 giorni dall'inizio della sospensione stessa.

In caso di licenziamento (solo per apprendisti) il trattamento sarà corrisposto per una durata massima di 90 giornate, sempre che l'apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento del trattamento stesso. Si precisa inoltre che l'apprendista licenziato deve perfezionare la domanda, presentata dall'azienda o da suo intermediario sempre tramite questa procedura telematica, entro 68 giorni dal licenziamento.

10. Il periodo di sospensione è al massimo di 90 giornate annue. Si precisa inoltre il meccanismo di calcolo delle 90 giornate indennizzabili come indicato da INPS:

sono indennizzabili un massimo di 30 giorni mensili comprese le domeniche e i festivi; nel mese di febbraio si pagano 28 giorni o 29 nell'anno bisestile (il 31° giorno non è indennizzabile) a meno che decorra la prestazione o si ripristini il diritto alla stessa (es.: decorrenza al 15 marzo si paga anche il trentunesimo giorno poiché si perfeziona il rispetto del limite massimo dei trenta giorni al mese).

Art.5

Criteri di precedenza:

1. Le misure di sostegno al reddito saranno stanziate, seguendo l'ordine cronologico delle richieste inviate.
2. Nel caso in cui le somme residue del Fondo di sostegno Ebpt non dovessero essere tali da soddisfare tutte le richieste giunte, in deroga al disposto di cui al comma precedente, ove non diversamente disposto, saranno accolte con precedenza le richieste pervenute dalle aziende che possano vantare una maggiore anzianità contributiva all'Ebpt.
3. In ogni caso, avranno diritto di precedenza le aziende che non hanno avuto accesso ad altre forme di ammortizzazione sociale nell'anno precedente.

Art. 6

Disposizioni finali

Preso atto che le superiori determinazioni tengono conto dell'attuale consistenza del Fondo di sostegno costituito dall'Ente Bilaterale, della normativa e degli accordi sindacali ad oggi vigenti, le disposizioni del presente accordo potranno essere adeguate, integrate, sostituite o comunque modificate con l'accordo delle sigle indicate in testa e in calce firmatarie, anche avuto riguardo agli eventuali ulteriori contributi che possano giungerci da enti pubblici o privati.